



DELIBERA N. 204/26/CONS

**CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ 55PDF S.r.l. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 23, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15
MARZO 2017, N. 35**

(CONTESTAZIONE N. 20/26/DSDI/ N°PROC. 89-RB)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 29 luglio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”* (di seguito, anche legge sul diritto d'autore o LDA);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante *“Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, recante *“Individuazione, nell’interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, recante *“Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”*;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (di seguito, anche Direttiva *Barnier*);

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “*Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno*” (di seguito, anche Decreto);

VISTA la delibera n. 396/17/CONS del 19 ottobre 2017, recante “*Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno*” (di seguito, anche Regolamento);

VISTO, in particolare, l'articolo 22, comma 1, del Decreto, secondo cui “*Gli organismi di gestione collettiva, da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie*”;

VISTO, inoltre, l'art. 23, comma 1, del Decreto secondo cui “*Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, in particolare: a) con riferimento all'identificazione dell'opera protetta: il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera; b) con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta: tutti i profili inerenti la diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione. [...]*”;

VISTO, inoltre, il successivo comma 2, dell'articolo 23 del Decreto secondo cui “*Ove necessario all'assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all'articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90 giorni è sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti*”;

VISTO, altresì, l'articolo 27, comma 1, del Decreto, secondo cui *“Sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, [...] mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via elettronica e tempestivamente, almeno le seguenti informazioni: a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi; [....]”*.

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”*, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l'art. 19, che modifica la legge 22 aprile 1941, n. 633 ed il Decreto;

VISTO il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”*, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 e, in particolare, l'articolo 15, che modifica la LDA e il Decreto;

VISTA la direttiva 2019/790/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (di seguito, anche Direttiva Copyright);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”*;

VISTO il decreto del Ministero della Cultura 18 marzo 2018, n. 386 come revisionato in data 22 marzo 2023, recante *“Revisione delle disposizioni attuative adottate con decreto 5 settembre 2018, in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno”* (GU Serie Generale n.120 del 24 maggio 2023);

VISTA la delibera n. 95/24/CONS del 17 aprile 2024, recante *“Regolamento recante attuazione degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177”*;

VISTA la delibera n. 322/25/CONS del 17 dicembre 2025, recante “*Atto di richiamo sul rispetto dei principi cui devono essere improntate le trattative tra gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente e gli utilizzatori ai fini del rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”*”

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023;

CONSIDERATO quanto segue in ordine al quadro normativo di riferimento:

a) la direttiva *Barnier* fornisce i criteri alla luce dei quali deve essere letta la normativa nazionale di recepimento. In particolare, rileva quanto segue:

- il considerando n. 26, ultimo periodo, secondo il quale: “*(...) I pertinenti dati necessari per un’efficace gestione collettiva dei diritti dovrebbero essere trasmessi anche dai titolari dei diritti e dagli utilizzatori e verificati dall’organismo di gestione collettiva*”;

- il considerando n. 33, secondo il quale: “*Al fine di garantire che gli organismi di gestione collettiva siano in grado di ottemperare agli obblighi di cui alla presente direttiva, gli utilizzatori dovrebbero fornire loro le informazioni pertinenti sull’utilizzo dei diritti rappresentati da detti organismi di gestione collettiva. (...) I termini applicabili alla fornitura di informazioni da parte degli utilizzatori dovrebbero essere tali da consentire agli organismi di gestione collettiva di rispettare il calendario stabilito per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti (...)*”;

- l’articolo 17, relativo agli obblighi degli utilizzatori, secondo il quale: “*Gli Stati membri adottano disposizioni volte a garantire che gli utilizzatori facciano pervenire, entro un termine concordato o prestabilito e in un formato concordato o prestabilito, all’organismo di gestione collettiva le informazioni pertinenti a loro disposizione sull’utilizzo dei diritti rappresentati dall’organismo stesso che sono necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Nel decidere in merito al*

formato per la fornitura di tali informazioni, gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori tengono conto, per quanto possibile, degli standard adottati su base volontaria nel settore”.

b) il Decreto assegna all’Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, al fine di garantire il buon funzionamento e l’efficienza della attività di gestione ed intermediazione degli stessi. In particolare, è previsto che l’Autorità:

- in ossequio a quanto previsto dall’articolo 40, vigila sul rispetto delle disposizioni del Decreto, esercitando poteri di ispezione e di accesso e acquisendo la documentazione necessaria; i membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari dei diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e le altre parti interessate segnalano con modalità telematica all’Autorità, cui compete la vigilanza, attività o circostanze che costituiscono violazioni delle disposizioni del Decreto;

- in ossequio a quanto previsto dall’articolo 41, in caso di mancata ottemperanza alle previsioni recate dal *Decreto*, applica sanzioni amministrative sia pecuniarie sia interdittive;

CONSIDERATO pertanto che, alla luce di quanto premesso, le norme del Decreto e, segnatamente, gli articoli 22, 23 e 27 individuano principi e criteri cui devono uniformarsi le condotte delle parti (OGC/EGI, da un lato, e utilizzatori, dall’altro) per addivenire alla stipula di un accordo di licenza, nonché per la rendicontazione delle informazioni relative alle opere, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti. L’art. 22, nel richiamare le parti alla necessità di condurre le negoziazioni per la concessione di licenze in buona fede e sulla base di un reciproco scambio di informazioni a tal fine utili, prescrive che la licenza sia sottoscritta a condizioni eque e non discriminatorie e sulla base di criteri chiari, oggettivi e ragionevoli. Il successivo articolo 23 del Decreto sancisce poi l’obbligo, in capo agli utilizzatori, di trasmettere alle OGC e alle EGI, le pertinenti informazioni a loro disposizione sull’identificazione e l’impiego delle opere. Si tratta di un tema che riveste un ruolo centrale nelle dinamiche relative all’intermediazione del diritto d’autore e dei diritti connessi. La norma va tuttavia letta in combinato disposto con l’art. 27 (che disciplina il diritto dell’utilizzatore di chiedere alla OGC/EGI le informazioni di cui non è in possesso, che prevede una sospensione dell’adempimento informativo, qualora l’utilizzatore non disponga di informazioni a) indispensabili per l’assolvimento degli obblighi e b) riguardino specificatamente i dati in possesso degli OGC o delle EGI (relativi a opere, diritti o territori amministrati).

VISTA la segnalazione presentata dalla società Soundreef International Limited (di seguito, anche Soundreef o la *collecting*), in qualità di entità di gestione indipendente iscritta all'elenco di cui all' art. 40, comma 3, del Decreto, in data 5 giugno 2025 (rif. ns. prot. n. 0139432), nei confronti della società 55PDF S.r.l. (di seguito, 55PDF o l'utilizzatore) esercente l'attività di organizzatrice di eventi musicali e pertanto qualificabile come *utilizzatore* ai sensi della Direttiva, relativamente alla riproduzione e comunicazione al pubblico dei fonogrammi del repertorio della Società;

CONSIDERATO in particolare che, nell'ambito della citata segnalazione, la Società, nel rilevare che la stessa è subentrata, a far data dal 1° gennaio 2025, a LEA in liquidazione nella riscossione dei crediti pregressi e nella gestione del repertorio amministrato dalla medesima, ha denunciato, in sintesi, la mancata trasmissione, da parte di 55PDF, entro i termini di legge, dei rendiconti dovuti alla Società ai sensi del menzionato articolo 23 comma 1, del Decreto, contenenti le informazioni necessarie alla riscossione e alla successiva distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti rappresentati dalla *collecting* in nome e per conto di LEA in liquidazione, relative al periodo 1° gennaio 2024 -31 dicembre 2024;

VISTA la richiesta di informazioni inviata dall'Autorità a 55PDF in data 18 giugno 2025 (rif. ns. prot. n. 0151955);

VISTA la successiva nota di sollecito inviata in data 11 settembre 2025 (rif. ns. prot. n. 0223074) con la quale si invitava l'utilizzatore a fornire le predette informazioni entro il 24 settembre 2025;

CONSIDERATO che, a fronte del persistente mancato riscontro da parte della Società 55PDF alle richieste istruttorie, in data 21 ottobre 2025 (rif. ns. prot. n. 0264454), è stato richiesto il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi – Gruppo Radiodiffusione Editoria per l'espletamento di attività di accertamento documentale presso la Società medesima, finalizzate alla verifica del rispetto delle prescrizioni recate dal Decreto;

VISTA la nota del 6 febbraio 2026 (rif. ns. prot. n. 0048418) con la quale il Nucleo Speciale Beni e Servizi – Gruppo Radiodiffusione Editoria ha trasmesso gli esiti dell'attività svolta nonché la documentazione prodotta in data 21 gennaio 2026 da 55PDF;

VISTO l'atto di contestazione CONT.20/26/DSDI/N°PROC.89-RB notificato a 55 PDF, notificato in data 24 febbraio 2026 (rif. ns. prot.n. 0069878), di cui è stata data altresì comunicazione a Soundreef in data 3 marzo 2026 in qualità di segnalante (rif. ns. prot.n. 0079309);

VISTE le memorie difensive inviate da 55PDF in data 10 marzo 2026 (rif. ns. prot. n 0091531);

SENTITA la società in audizione in data 01 aprile 2026;

CONSIDERATO che, nel corso della citata audizione, la società 55PDF ha prodotto la documentazione, allegata al relativo verbale, attestante la chiusura del locale per lavori nel periodo compreso tra agosto 2024 e settembre 2025;

VISTA la comunicazione indirizzata da 55PDF a Soundreef in data 8 aprile 2026 (rif.ns. prot. n. 0140356 del 14 aprile 2026), con la quale l'utilizzatore trasmetteva il programma musicale dell'evento del 25 maggio 2024;

VISTA la comunicazione indirizzata da 55PDF a Soundreef del 15 maggio 2026 (rif.ns. prot. n. 0179850), con la quale l'utilizzatore trasmetteva nuovamente il programma musicale dell'evento del 25 maggio 2024 e comunicava che per le date di giugno 2024 non si erano svolti eventi musicali;

VISTA la richiesta di informazioni trasmessa dall'Autorità a 55PDF in data 11 giugno 2026 (rif. ns. prot. n. 0214348), ai fini dell'acquisizione di elementi istruttori relativi agli eventi musicali svoltisi nel primo semestre 2024, con sospensione dei termini procedurali ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento sanzioni;

VISTA la comunicazione del 23 giugno 2026 (rif.ns. prot. n. 0231268) trasmessa dalla società 55PDF in riscontro alla predetta richiesta di informazioni, inviata per conoscenza anche a Soundreef, con la quale 55PDF ha dichiarato che nelle date del 12 marzo 2024 e dell'11 aprile 2024 non si erano svolti eventi musicali;

CONSIDERATO che, a fronte di tali comunicazioni, Soundreef non forniva alcun riscontro né procedeva a rivendicare la presenza, nei programmi musicali trasmessi, di opere riconducibili al proprio repertorio;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con segnalazione del 5 giugno 2025, Soundreef ha lamentato la presunta violazione, da parte della Società 55PDF, dell'articolo 23, comma 1, del Decreto. La Società 55PDF esercita l'attività di organizzazione di eventi musicali e pertanto qualificabile come utilizzatore ai sensi della direttiva Barnier, in quanto soggetto che realizza attività di pubblica esecuzione di opere musicali mediante l'organizzazione di eventi, è tenuta al rispetto degli obblighi informativi previsti dall'articolo 23 del Decreto.

Soundreef ha denunciato, in particolare, in nome e per conto di LEA in liquidazione (cui è subentrata a far data dal 1° gennaio 2025 nella riscossione dei crediti

pregressi e nella gestione del repertorio amministrato dalla medesima), la mancata trasmissione, da parte di 55PDF della rendicontazione prevista dal citato 23, comma 1 del Decreto, per il periodo 1° gennaio 2024 -31 dicembre 2024. Nell'ambito della segnalazione, Soundreef ha inoltre dato conto delle reiterate richieste a tal fine inviate a 55PDF, che non ha mai provveduto a far pervenire le pertinenti informazioni a propria disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette del Repertorio della collecting. Soundreef comunicava in particolare che, a seguito di riscontro pervenuto via pec da 55PDF, quest'ultima aveva comunicato che era stato richiesto ai DJ di non diffondere all'interno del locale i testi sui quali la stessa rivendica diritti d'autore, rappresentando altresì, unitamente al proprio studio legale, la conoscenza della normativa pertinente.

Sulla scorta di tali elementi, in data 18 giugno 2025 l'Autorità ha trasmesso a 55PDF una richiesta di informazioni, successivamente sollecitata in data 11 settembre 2025, alla quale la Società ha fornito riscontro, a mezzo PEC, solo in data 17 ottobre 2025, rappresentando l'utilizzo esclusivo, nell'ambito degli intrattenimenti musicali organizzati presso il locale, di repertorio tutelato e gestito da SIAE. Tale riscontro, tuttavia, è pervenuto privo di idonea documentazione a supporto.

Pertanto, in data 21 ottobre 2025, l'Autorità ha richiesto il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi – Gruppo Radiodiffusione Editoria della Guardia di Finanza per lo svolgimento di accertamenti documentali, i cui esiti sono stati trasmessi in data 6 febbraio 2026, unitamente alla documentazione prodotta dalla Società in data 21 gennaio 2026.

Esaminata la documentazione pervenuta, con atto di contestazione n. CONT. 20/26/DSDI del 24 febbraio 2026, l'Autorità ha notificato a 55PDF l'avvio del procedimento n. 89-RB, per la presunta violazione dell'articolo 23, comma 1, del Decreto, per non aver trasmesso a LEA le dovute rendicontazioni, per il periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2024.

Con comunicazione del 10 marzo 2026, 55PDF ha presentato le proprie memorie difensive e formulato richiesta di essere audita dall'Autorità.

In data 1° aprile 2026, si è svolta l'audizione con i rappresentanti di 55PDF, nel corso della quale la Società ha ribadito i rilievi già formulati nella memoria precedentemente depositata. In tale sede, in particolare, la Società ha prodotto la documentazione, allegata al verbale dell'audizione, da cui risulta che il locale 55PDF è rimasto chiuso per lavori nel periodo compreso tra agosto 2024 e settembre 2025.

Con comunicazioni dell'8 aprile 2026 e del 15 maggio 2026, la società 55PDF trasmetteva a Soundreef il programma musicale dell'evento del 25 maggio 2024 comunicando che nel mese di giugno 2024 non si erano svolti eventi precisando, in occasione della seconda comunicazione, che nelle date del 12 marzo 2024 e dell'11 aprile 2024 non erano stati organizzati eventi musicali, confermando quindi che l'unico evento

musicale organizzato nel primo semestre 2024 è stato quello del 25 maggio 2024. Resta fermo che, per le restanti mensilità, anche alla luce della chiusura del locale per lavori, difetta il presupposto oggettivo dell'utilizzazione di opere protette.

2. Le deduzioni di 55PDF

Nell'ambito delle proprie memorie, così come nel corso dell'audizione, la Società 55PDF ha tenuto a ribadire la correttezza della propria condotta, contestando la sussistenza dei presupposti della violazione ascritta, in quanto ha dichiarato di non aver mai utilizzato opere amministrate da Soundreef nel periodo oggetto di contestazione e di aver svolto le attività musicali esclusivamente mediante repertorio coperto da licenza SIAE, con esclusione anche dei brani appartenenti a repertori misti o riconducibili ad altri organismi o entità di gestione.

In tale prospettiva, la Società ha sostenuto che l'obbligo di fornitura delle pertinenti informazioni previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 35/2017 avrebbe natura accessoria rispetto all'effettiva utilizzazione del repertorio amministrato dall'organismo richiedente e che, in assenza di tale presupposto, non sussisterebbe alcun obbligo informativo.

Quanto al profilo della diligenza, 55PDF ha rappresentato di aver operato in regime di regolarità, producendo documentazione attestante i permessi rilasciati da SIAE, i relativi pagamenti e alcuni rendiconti degli eventi musicali, nonché di aver imposto contrattualmente agli artisti e ai DJ l'utilizzo esclusivo di repertorio SIAE, prevedendo specifiche clausole di responsabilità per eventuali violazioni.

Con riferimento agli eventi oggetto di contestazione, la Società ha inoltre evidenziato che il locale è rimasto chiuso per lavori nel periodo compreso tra agosto 2024 e settembre 2025, con conseguente assenza di eventi musicali nello stesso arco temporale, dichiarando di aver prodotto documentazione comprovante tale circostanza. Nel corso dell'audizione, 55PDF ha altresì rappresentato difficoltà operative nella duplicazione degli adempimenti di rendicontazione, evidenziando che i borderò sarebbero compilati tramite il portale SIAE e non facilmente esportabili, circostanza che renderebbe complesso il loro inoltro anche a Soundreef.

La Società, pur mantenendo un atteggiamento critico nei confronti di Soundreef e contestando la fondatezza delle relative richieste, ha poi proceduto a trasmettere il borderò relativo all'evento del 25 maggio 2024.

Da ultimo, in riscontro alle richieste di trasmissione dei borderò relativi ad ulteriori date del mese di giugno 2024, la società 55PDF chiariva che nel mese di giugno 2024 non erano stati organizzati eventi musicali. Inoltre, in riscontro alle richieste di chiarimenti formulate dall'Autorità, la società 55PDF ha precisato che nelle date del 12 marzo 2024 e dell'11 aprile 2024 non si erano svolti eventi musicali.

A fronte di tali comunicazioni, Soundreef non forniva alcun riscontro, né procedeva a rivendicare la presenza, nel programma musicale trasmesso, di opere riconducibili al proprio repertorio.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, si ritiene di svolgere le seguenti considerazioni in merito alle condotte oggetto di segnalazione e agli argomenti difensivi esposti dall'utilizzatore.

In via preliminare, appare utile richiamare il quadro normativo di riferimento sottolineando come gli articoli 22, 23 e 27 del Decreto individuino le linee direttrici cui devono uniformarsi le trattative tra *collecting* e utilizzatori; in quest'ottica lo scambio di informazioni riveste una significativa rilevanza a tutela dell'efficiente funzionamento del mercato e, quindi, degli aventi diritto. Entrambe le parti devono dare seguito diligentemente alle prescrizioni del Decreto: da un lato, quindi gli utilizzatori devono trasmettere alle *collecting*, entro i termini di legge, le pertinenti informazioni necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la loro successiva distribuzione, dall'altro queste ultime, una volta identificati i propri mandanti, devono formulare proposte tariffarie eque e ragionevoli.

Tanto premesso, quanto alle argomentazioni difensive addotte da 55PDF rispetto alla violazione contestata, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, l'Autorità ha ribadito, nel corso del procedimento, che, in linea con gli orientamenti espressi nella delibera n. 220/23/CONS, l'articolo 23, comma 1, del Decreto impone agli utilizzatori, in presenza di "utilizzi" di opere protette, di comunicare agli OGC e alle EGI tutte le informazioni necessarie ai fini dell'identificazione delle opere medesime, a prescindere dalla conclusione di un accordo. In tale prospettiva, avuto riguardo al caso di specie e tenuto conto delle deduzioni formulate da 55PDF nelle memorie difensive e nel corso dell'audizione, deve comunque rilevarsi che l'obbligo informativo sorge in presenza dell'effettiva utilizzazione di opere protette cui dunque deve far seguito la trasmissione dei relativi rendiconti.

Tale obbligo, pertanto, non può essere derogato o escluso mediante pattuizioni contrattuali con terzi (quali, a titolo esemplificativo, clausole imposte ad artisti o DJ volte a limitare l'utilizzo di determinati repertori), restando in capo all'utilizzatore la responsabilità ultima della corretta comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini della gestione dei diritti. Ne consegue che eventuali modalità organizzative adottate nei rapporti con i terzi, ancorché volte a circoscrivere l'utilizzo di specifici repertori, non risultano idonee a esonerare l'utilizzatore dagli obblighi informativi previsti dalla normativa.

Quanto all'arco temporale cui si riferisce la segnalazione, vale a dire l'intero anno 2024 (1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024), alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, occorre precisare che tale arco temporale non risulta omogeneo sotto il profilo dell'effettivo utilizzo di opere musicali da parte dell'utilizzatore. Ed infatti, come documentato dalla stessa società 55PDF, il locale è rimasto chiuso per lavori nel periodo compreso tra agosto 2024 e settembre 2025, con conseguente assenza di eventi musicali e, dunque, di utilizzazioni rilevanti ai fini dell'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 23 del Decreto.

Ne consegue che il periodo rilevante ai fini della valutazione della condotta segnalata deve essere circoscritto ai soli eventi puntualmente svoltisi sino al mese di luglio 2024. Premesso ciò, occorre tuttavia rilevare che 55PDF, pur non avendo integralmente adempiuto agli obblighi informativi oggetto del presente procedimento, ha comunque posto in essere iniziative tese a chiarire il rapporto con la *collecting*. In particolare, la Società ha trasmesso a Soundreef, sebbene a seguito dell'avvio del presente procedimento, il programma musicale relativo all'evento del 25 maggio 2024, comunicando altresì l'assenza di eventi musicali nel primo semestre del 2024- pur segnalate da Soundreef - nonché ha dichiarato, nell'ambito del procedimento, la chiusura del locale per lavori nel periodo compreso tra agosto 2024 e settembre 2025.

A fronte di tale comunicazione dell'utilizzatore, Soundreef non ha fornito alcun riscontro né ha proceduto a rivendicare puntualmente la presenza, nei programmi musicali trasmessi, di opere riconducibili al proprio repertorio. Tale inerzia incide sulla possibilità stessa di accertare l'effettiva riferibilità delle utilizzazioni contestate al repertorio amministrato dalla *collecting*, venendo meno la funzione propria delle rivendicazioni quale strumento di verifica e quantificazione dei diritti dovuti.

In tale prospettiva, sebbene la comunicazione di 55PDF sia intervenuta in ritardo rispetto ai termini sanciti dalla norma, si ritiene utile valorizzare tale condotta propositiva che concorre a garantire un trasparente avvio delle negoziazioni per il rilascio della licenza, cui dovrebbe dare ora seguito la *collecting*.

CONSIDERATO, per l'effetto, che gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria — ed in particolare la trasmissione, sebbene a seguito di sollecitazione dell'Autorità, della rendicontazione relative agli eventi oggetto di segnalazione, unitamente alla mancata formulazione di puntuali rivendicazioni da parte della *collecting* e alla documentata chiusura del locale per una parte significativa del periodo oggetto di segnalazione — risultano idonei a far venire meno i presupposti per la configurazione della violazione dell'articolo 23, comma 1, del Decreto;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle evidenze emerse in esito all'attività istruttoria che non ricorrano i presupposti della violazione dell'articolo 23 del Decreto da parte di 55PDF;

RITENUTO, conseguentemente, di disporre l'archiviazione del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società 55PDF S.r.l. con sede legale in via Petrarca 73 – 52100 Arezzo nei limiti e per le motivazioni di cui in premessa.

L'Autorità si riserva l'adozione dei provvedimenti di competenza laddove la condotta delle parti, e in particolare dell'utilizzatore, non risulti rispettosa per il futuro con i principi sanciti agli artt. 22 e 23 del decreto.

La presente delibera è notificata alla Società 55PDF S.rl. e alla società Soundreef International Limited ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica.

Roma, 29 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella